



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**
hic sunt futura

Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei master universitari e dei corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione

Parere favorevole del Consiglio di Amministrazione in data 28 maggio 2019

Approvato al Senato Accademico in data 26 giugno 2019



Sommario

- ARTICOLO 1 - Finalità	3
- ARTICOLO 2 - Corsi di master universitario	3
- ARTICOLO 3 - Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione	4
- ARTICOLO 4 - Attivazione e ordinamento dei corsi	4
- ARTICOLO 5 - Attivazione dei corsi in convenzione	5
- ARTICOLO 6 - Commissione di valutazione della qualità dei corsi	6
- ARTICOLO 7 - Organi dei corsi.....	6
- ARTICOLO 8 - Docenze, seminari e attività organizzative.....	7
- ARTICOLO 9 - Pianificazione e gestione finanziaria	7
- ARTICOLO 10 - Manifesto degli studi.....	8
- ARTICOLO 11 - Ammissione ed iscrizione	8
- ARTICOLO 12 - Riconoscimento crediti.....	9
- ARTICOLO 13 - Conseguimento dei titoli di master e degli attestati.....	9
- ARTICOLO 14 - Norme finali ed entrata in vigore	9



**- ARTICOLO 1 -
Finalità**

1. Il presente regolamento determina le modalità di istituzione, di attivazione e di gestione dei Master, di cui all'art. 3, comma 9 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, e dei Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione, di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341. e ai sensi dell'art. 11 e 12 del Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con DR n. 335 del 27 giugno 2013.

2. I Master universitari devono prevedere attività formative in grado di rispondere alle esigenze culturali di approfondimento dei laureati e finalizzate a fornire competenze specifiche a soggetti già inseriti o in procinto di inserirsi in ambiti professionali; si distinguono in:

- Master universitari di primo livello, successivi al conseguimento della Laurea;
- Master universitari di secondo livello, successivi al conseguimento della Laurea magistrale o equivalente.

La denominazione di "Master universitario di primo livello" o "Master universitario di secondo livello" dell'Università degli Studi di Udine si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e dell'art. 11 del Regolamento Didattico d'Ateneo, nonché ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento.

3. I Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione sono definiti all'art. 12 del Regolamento didattico d'Ateneo, nonché ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento.

**- ARTICOLO 2 -
Corsi di master universitario**

1. Il corso di master sia di primo sia di secondo livello prevede l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi universitari, oltre a quelli acquisiti per il conseguimento della laurea o laurea magistrale, corrispondenti ad almeno 1500 ore per ciascun anno accademico, così ripartite:

- attività didattica, erogata anche a distanza, (comprensiva di lezioni frontali, laboratori, seminari e altre forme di didattica interattiva) per un numero di ore non inferiore al 20% del totale; nonché un periodo di stage o altra attività pratica (funzionale, per durata e modalità di svolgimento, agli obiettivi formativi del corso);
- la redazione di un progetto o elaborato finale;
- attività di studio individuale.

2. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative del corso di master universitario è obbligatoria per almeno il 70% delle attività didattiche complessivamente previste e per il 100% delle attività di stage/attività pratica.

3. Gli insegnamenti impartiti nei percorsi di master devono distinguersi da quelli impartiti nei corsi di laurea e di laurea magistrale offerti dall'ateneo. I percorsi formativi previsti per i master di I, di II livello e per i corsi di cui all'art. 1, comma 3, devono essere opportunamente differenziati, in relazione alla tipologia di corso e agli obiettivi formativi.

4. Le attività di stage sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Enti e le aziende interessate.



5. Possono accedere ai master di primo livello coloro che sono in possesso della laurea, di un titolo di studio universitario di durata almeno triennale conseguito secondo l'ordinamento previgente al DM 509/99 ovvero di un altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio dell'organo competente ai soli fini dell'iscrizione al Master.
6. Possono accedere ai master di secondo livello coloro che sono in possesso della laurea magistrale o della laurea secondo l'ordinamento previgente al DM 509/99 ovvero di un altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio dell'organo competente ai soli fini dell'iscrizione al Master.
7. Il manifesto degli studi può prevedere l'ammissione alla selezione di studenti in procinto di laurearsi, a condizione che il titolo di studio richiesto risulti comunque conseguito all'atto dell'iscrizione.
8. L'ordinamento degli studi può prevedere inoltre il possesso di una adeguata preparazione iniziale da verificarsi anche attraverso opportune prove d'ammissione o specifiche verifiche sui requisiti posseduti

- ARTICOLO 3 -

Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione

1. I Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione sono definiti dall'art. 12 del R.D.A.
2. L'Università può altresì organizzare corsi di «formazione finalizzata e servizi didattici integrativi», al termine dei quali rilascia un attestato di frequenza o di partecipazione, nonché altre attività formative consentite dalla vigente normativa.

- ARTICOLO 4 -

Attivazione e ordinamento dei corsi

1. I Corsi di Master e i Corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione sono proposti dalle strutture interessate, anche in collaborazione con altri Atenei italiani e stranieri e con l'eventuale apporto di istituzioni ed enti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni. La proposta di attivazione, comprensiva del progetto di cui al successivo comma 3, è approvata dal Consiglio d'Amministrazione, con il parere favorevole del Senato Accademico, acquisito il parere della Commissione di cui al successivo articolo 6.
2. Le proposte di attivazione dei Corsi di Master, complete di tutta la documentazione a supporto, devono essere inviate al competente ufficio amministrativo entro il 31 marzo per i Corsi che prendono avvio nel primo semestre dell'anno accademico successivo ed entro il 31 luglio per i corsi che prendono avvio nel secondo. Eventuali deroghe a tale scadenza nell'ambito di progetti sperimentali o di corsi attivati in convenzione con Atenei stranieri o con finanziamenti europei potranno essere valutate dalla Commissione di cui al successivo articolo 6.
3. La proposta di attivazione, redatta secondo lo schema-tipo, allegato A al presente Regolamento, deve prevedere:
 - a) L'ordinamento didattico che comprende:
 - la denominazione e, nel caso dei master, il livello (primo o secondo);
 - gli obiettivi formativi specifici e il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato, in relazione al particolare settore occupazionale cui il corso si riferisce con riferimento anche alle esigenze espresse da enti, istituzioni o realtà produttive del territorio;
 - le modalità di svolgimento della didattica;



- la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
 - la durata e il periodo di svolgimento del corso, l'inizio delle lezioni nonché i tempi e le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie e dell'eventuale prova finale;
 - I requisiti richiesti per l'ammissione incluso eventualmente il possesso di una adeguata preparazione iniziale da verificarsi con opportune modalità;
 - le modalità di selezione dei partecipanti;
 - il progetto generale di articolazione delle singole attività formative contenente l'indicazione per ciascuna attività, e per ciascun modulo se presente, del numero di crediti, del settore scientifico-disciplinare, del numero di ore di attività didattica assistita, della tipologia di attività didattica (lezione frontale, laboratorio, tirocinio, ecc.), nonché dei rispettivi contenuti formativi, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo;
- b) il numero massimo dei partecipanti e la soglia minima di iscritti per l'attivazione del corso;
- c) l'ammontare della quota di iscrizione (definita con riferimento alla sostenibilità del corso) e le modalità del pagamento che potrà essere frazionato al massimo in due rate annue;
- d) le eventuali borse di studio/agevolazioni messe a disposizione e le modalità di assegnazione;
- e) la specificazione di eventuali soggetti esterni pubblici o privati che sostengono o collaborano al corso; in questo caso dovranno essere allegate alla proposta le convenzioni di cui all'art. 5;
- f) gli spazi e le risorse strumentali che saranno destinate al funzionamento del corso;
- g) il nominativo del Direttore del corso e la composizione del Consiglio di Corso;
- h) la struttura cui sarà affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso;
- i) la possibilità di consentire, previa valutazione del Consiglio, l'iscrizione a singole attività formative, purché in possesso di titolo idoneo per l'ammissione a corsi di studio universitari;
- j) il piano economico con riferimento ai ricavi e ai costi; è compito del Direttore del corso provvedere, entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza delle iscrizioni, all'eventuale aggiornamento del piano economico, dandone le opportune motivazioni.
4. In deroga a quanto stabilito ai commi 1 e 2, i corsi di formazione di durata non superiore alle 20 ore sono attivati su proposta della struttura didattica o di servizio interessata con decreto rettorale.
5. Per i dipendenti dell'Università di Udine, possono essere previste riduzioni della quota di iscrizione, secondo modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione e senza gravare sul budget del master.
6. Qualora si intenda proporre una nuova edizione di uno dei corsi di cui all'art. 3 che sia già stato attivato in precedenza, nel caso in cui non vi siano modifiche sostanziali alla proposta di attivazione di cui al comma 6, (in particolare tipologia/livello, obiettivi, CFU totali/durata, variazione struttura proponente, denominazione, ecc.), la nuova edizione del corso, deliberata dalla struttura didattica di riferimento, sarà attivata con decreto rettorale previo parere favorevole della Commissione di cui all'art. 6.

- ARTICOLO 5 -

Attivazione dei corsi in convenzione

1. In caso di corsi attivati in convenzione con soggetti esterni (Atenei italiani e stranieri/Istituzioni ed enti pubblici e privati o altri), oltre alle disposizioni di cui al presente regolamento, valgono quelle previste nelle relative convenzioni.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente dovranno definire:
 - la composizione del Consiglio del Corso;
 - le sedi di svolgimento del corso;



- la regolamentazione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto economico e amministrativo dell'iniziativa.
3. Le convenzioni con altri Atenei dovranno definire inoltre:
 - le modalità per l'eventuale rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo;
 - le modalità di acquisizione dei crediti presso le università partner.
 4. Le convenzioni con soggetti esterni possono prevedere deroghe alle disposizioni del presente Regolamento purché non in contrasto con la vigente normativa.

- ARTICOLO 6 -

Commissione di valutazione della qualità dei corsi

1. Il Rettore nomina una Commissione di valutazione della qualità dei corsi.
2. La Commissione è composta da un Delegato del Rettore, che la presiede e da un docente di ruolo per ciascun Dipartimento, che provvede alla sua designazione. La commissione è nominata dal Rettore e dura in carica tre anni.
3. La Commissione esamina le proposte di cui all'art. 4 co. 3 alla luce di quanto indicato nel presente regolamento, nonché delle eventuali indicazioni ministeriali relative all'accreditamento dei corsi di master ed esprime un parere da sottoporre al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.
4. La Commissione esprime un parere anche sull'adeguatezza della proposta in relazione alla tipologia di corso (Master di I o II livello, Corsi di Perfezionamento o di aggiornamento, ecc.) e agli obiettivi formativi dichiarati e sui titoli di accesso previsti.
5. Se espressamente previsto all'atto della presentazione della proposta di attivazione, la Commissione potrà valutare l'ammissione di partecipanti in qualità di uditori a singole attività di didattica frontale.
6. La Commissione dovrà anche esprimere un parere sulle convenzioni relative all'istituzione dei corsi in collaborazione con soggetti esterni, secondo quanto indicato al precedente art. 5.
7. La Commissione dovrà inoltre esprimere una valutazione a consuntivo del corso sulla base della relazione del Direttore del Corso di cui all'art. 7 comma 3 del presente Regolamento, nonché della valutazione del corso da parte dei partecipanti.

- ARTICOLO 7 -

Organi dei corsi

1. Gli organi di gestione dei corsi di cui al presente regolamento sono:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio del Corso.
2. Il Direttore è designato dalla struttura didattica proponente tra i professori e i ricercatori di ruolo.
3. Il Direttore vigila sul corretto ed efficiente funzionamento del corso, ne assume la responsabilità di gestione e, a conclusione del medesimo, presenta alla Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento una relazione sui risultati conseguiti, comprensiva di una scheda che evidenzia e motivi gli eventuali scostamenti rispetto al piano economico preventivo.



4. Il Consiglio del Corso, composto da almeno tre membri, comprende il Direttore e i docenti designati dalla struttura didattica di riferimento e, qualora esso sia organizzato in collaborazione con soggetti esterni, eventuali rappresentanti degli stessi, in numero comunque inferiore rispetto alla componente accademica dell'Università di Udine, salvo motivate eccezioni. La presenza di altri esperti esterni, senza diritto di voto, deve essere motivata.
5. Il Consiglio esercita funzione di coordinamento organizzativo delle attività formative, comprese le selezioni di tutor. Provvede inoltre alla selezione per l'ammissione ai corsi, qualora prevista, oppure può nominare un'apposita commissione.

- ARTICOLO 8 -

Docenze, seminari e attività organizzative

1. Le docenze e le attività seminariali sono conferite dalla struttura didattica di riferimento, secondo la normativa vigente, a professori e ricercatori di ruolo dell'Università di Udine, acquisito il consenso della struttura didattica di afferenza del docente laddove diversa da quella conferente, a professori e ricercatori di altre Università o a esperti di adeguata qualificazione ed esperienza.
2. I docenti di I e II fascia e i ricercatori dell'Università di Udine che svolgano attività didattica e organizzativa nei corsi di cui all'art. 1 possono essere retribuiti purché abbiano ottemperato agli obblighi didattici previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni di Ateneo.
3. Con riferimento ai docenti dell'Università di Udine, il compenso orario per le attività di docenza e per la direzione, qualora sia previsto, è definito in sede di proposta di attivazione, entro l'importo massimo stabilito dal Consiglio di amministrazione dell'Università per ciascuna tipologia di corso, sulla base di una analisi di mercato. Ulteriori attività di carattere organizzativo o di coordinamento, anch'esse definite in sede di proposta di attivazione, possono essere remunerate entro l'importo massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento del Direttore.
4. I compensi per gli incarichi di docenza sono liquidati a prestazione conclusa, previa attestazione dell'attività svolta da parte del Direttore sulla base del registro delle attività didattiche.
5. Gli eventuali compensi da attribuire al personale tecnico amministrativo che svolge specifiche attività di supporto alla realizzazione del corso sono individuati dal Direttore, sulla base del costo orario medio, incrementabile fino a un massimo del 50% in funzione dell'attività svolta per la realizzazione del corso, al di fuori dell'orario di servizio, attestata mediante timbrature. Anche detti compensi sono liquidati solo previa attestazione dell'attività svolta a parte del Direttore del corso.

- ARTICOLO 9 -

Pianificazione e gestione finanziaria

1. Al finanziamento dei costi connessi alla gestione e al funzionamento del corso si provvede di norma con gli introiti derivanti dai contributi degli iscritti, da eventuali erogazioni di soggetti esterni e da eventuali finanziamenti.
2. Il piano economico deve essere redatto in conformità all'allegato B del presente regolamento.
3. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la percentuale totale da destinare al bilancio di Ateneo, suddivisa a sua volta tra:
 - 1) una percentuale, ripartita dal Direttore Generale, destinata alle seguenti voci:
 - a) spese generali di Ateneo;



- b) fondi per il personale, fra i quali quello ex art. 9 della legge 240/2010 e il fondo comune di Ateneo
- 2) una percentuale massima (eventuale) che il Dipartimento, all'atto della approvazione del piano economico, destina al proprio fondo di sostegno.
4. La quota di cui al comma 3 sarà oggetto di maggiorazione in caso di corsi che si svolgano al di fuori degli ordinari orari di apertura delle sedi universitarie o che comunque comportino costi aggiuntivi per l'Ateneo.
5. Accertate le entrate effettive del corso e detratte le somme di cui ai precedenti commi 3, 4, la somma residua è messa a disposizione della struttura didattica di riferimento che provvederà a sostenere le spese inerenti le attività del corso, secondo quanto previsto dal piano economico.
6. A conclusione del corso, il Direttore del corso redige la relazione di cui all'art. 7, comma 3.

**- ARTICOLO 10 -
Manifesto degli studi**

1. Il Manifesto degli studi per l'ammissione ai master e ai corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione è emanato con decreto rettorale. Esso contiene in particolare:
- l'indicazione dei titoli richiesti per l'ammissione;
 - il numero massimo dei partecipanti e la soglia minima di iscritti per l'attivazione del corso;
 - l'articolazione delle attività formative e la suddivisione dei relativi crediti, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie e della eventuale prova finale;
 - le modalità per la richiesta di riconoscimento dei crediti secondo quanto previsto dall'art. 12;
 - la sede di svolgimento delle attività didattiche;
 - il calendario delle lezioni;
 - il contributo richiesto per l'iscrizione;
 - le modalità di selezione dei candidati e di svolgimento delle prove di ammissione se previste;
 - i termini e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione e di iscrizione;
 - i criteri per la formulazione della graduatoria di merito;
 - l'eventuale disponibilità di benefici e agevolazioni per l'iscrizione;
 - la possibilità di ammettere partecipanti in qualità di uditori.

**- ARTICOLO 11 -
Ammissione ed iscrizione**

1. Nel caso in cui il corso non preveda un numero limitato di iscritti, l'ammissione avviene per iscrizione diretta.
2. Nel caso in cui il corso preveda un numero di posti limitato, l'ammissione avviene attraverso l'espletamento di una procedura di selezione secondo le modalità indicate nel manifesto degli studi o attraverso una procedura di iscrizione fino ad esaurimento dei posti.
3. È consentita la contemporanea iscrizione ad un corso di master universitario, di perfezionamento, aggiornamento e formazione e a corsi di laurea di primo e secondo livello e di specializzazione, purché questo ulteriore impegno formativo sia dichiarato compatibile, dal consiglio delle competenti strutture didattiche, con l'ordinato e regolare svolgimento degli studi per il conseguimento del titolo accademico.



4. Le quote di iscrizione verranno rimborsate, ad eccezione dell'imposta di bollo, unicamente nel caso in cui il Corso non venga attivato per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti.
5. Non è ammessa l'iscrizione ad un master, corso di perfezionamento, aggiornamento o formazione già frequentato e per il quale lo studente abbia già ottenuto il titolo.
6. Nei casi di malattia, che superi la percentuale massima di assenza consentita, e nei casi di gravidanza o maternità/paternità, può essere concessa la sospensione dell'iscrizione al Corso/Master, previa presentazione dell'istanza all'ufficio competente.

L'interessato potrà prendere iscrizione a una nuova edizione del Corso/master subordinatamente all'approvazione dell'istanza da parte del Consiglio di Corso/master e alla riattivazione del corso/master. In tal caso è prevista la riduzione del contributo di iscrizione, che verrà definita dal Consiglio di corso/master.

- ARTICOLO 12 -

Riconoscimento crediti

1. Il Consiglio del Corso, su richiesta dell'interessato, può riconoscere, come crediti formativi acquisiti ai fini del completamento del corso, entro un massimo di 12 CFU, conoscenze, competenze e abilità professionali certificate, purché, nel caso dei master, non già riconosciute ai fini del conseguimento del titolo richiesto per l'accesso.
2. L'eventuale riconoscimento di crediti non dà diritto ad alcuna riduzione del contributo di iscrizione.

- ARTICOLO 13 -

Conseguimento dei titoli di master e degli attestati

1. Il conseguimento del titolo di master è subordinato all'acquisizione di 60 o 120 crediti formativi universitari, ivi compresi i crediti relativi al superamento della prova finale.
2. Il rilascio dell'attestato di frequenza per i corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione è subordinato alla partecipazione alle attività previste dal programma didattico-formativo e all'adempimento degli obblighi stabiliti dal Manifesto degli studi. Qualora sia previsto il conseguimento di crediti deve essere prevista una prova di verifica del profitto.
3. La eventuale prova finale deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine delle attività formative del corso. Gli studenti che non conseguono il titolo entro la suddetta scadenza incorrono in decadenza.
4. La commissione giudicatrice per la prova finale è nominata dal Direttore. Essa è composta da almeno tre membri fra i docenti che svolgono attività didattica nel corso.
5. L'Università può rilasciare titoli di master congiunti con altri atenei italiani o stranieri. Il titolo viene conferito dalle università convenzionate e rilasciato congiuntamente.

- ARTICOLO 14 -

Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge, lo Statuto e il Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Le modifiche agli allegati non comportano la modifica del presente Regolamento.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE**

hic sunt futura

3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data indicata nel Decreto rettorale di emanazione, ferma restando la possibilità di applicare le nuove disposizioni anche ai corsi la cui attivazione, alla stessa data, sia già stata approvata, ma che non abbiano ancora avviato l'attività didattica.